

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Con l'onorevole Agnini siamo d'accordo di rimandare questa interrogazione a domani.

PRESIDENTE. Benissimo; allora la interrogazione resta nell'ordine del giorno.

Non essendo presente l'onorevole Montemartini, si considera ritirata la sua interrogazione al ministro dell'interno « per sapere se creda corretto e conforme alle promesse di neutralità fatte dal Governo che dappertutto dove vi sono organizzazioni di lavoratori, i carabinieri vogliono conoscere i nomi e gli elenchi degli operai organizzati ».

Il deputato Gaetano Falconi interrogò il ministro delle finanze « sull'ingiusto diniego opposto alla Società cooperativa della pesca in Porto Sangiorgio, che, ai termini della legge 11 luglio 1904, n. 378, invocava il dovuto esonero di tasse: diniego che è in aperta opposizione con il parere del Ministero di agricoltura, industria e commercio e con le dichiarazioni fatte alla Camera, in seduta del 27 maggio 1905, dallo stesso ministro che aveva già proposto il disegno di legge in favore della pesca e dei pescatori ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per le finanze ha facoltà di rispondere a questa interrogazione.

POZZO, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Nella legge 11 luglio 1904, recante provvedimenti a favore della pesca e dei pescatori, all'intento di promuovere vaste e potenti organizzazioni tra gli iscritti marittimi esercitanti la pesca, venivano stabiliti vantaggi e concessioni notevoli a favore delle società cooperative di lavoro e produzione che, per ciascuna delle cinque zone determinate nella legge stessa, si fossero costituite in sindacati generali, da approvarsi dal Governo. Questi vantaggi e queste concessioni essenzialmente consistono: primo, nella facoltà di poter ottenere delle riserve speciali, esclusive e gratuite, di pesca; secondo, nella esenzione per dieci anni dalle tasse di bollo e registro per gli atti di compra-vendita e pegno dei battelli pescarecci, nonchè dalla imposta di ricchezza mobile sugli utili netti accertati per mezzo dei bilanci annuali; terzo, finalmente, nella concessione di un sussidio iniziale, per ciascun sindacato, di 30 mila lire, e di un sussidio annuale di 10 mila lire: anzi per la zona del mare Adriatico il sussidio iniziale è fissato in 50 mila lire. Ma disgraziatamente, per la vita di isolamento e per la scarsa istruzione della classe dei pesca-

tori, non si è finora in alcun modo raggiunto lo scopo che Governo e Parlamento si erano prefisso. Devesi però anche riconoscere che le zone determinate dalla legge hanno una soverchia estensione.

Basti accennare che la prima zona parte dalla frontiera francese e va fino alla Magra, comprese l'isola di Sardegna e le altre adiacenti: la seconda dalla Magra a Terracina, comprese le isole dell'Arcipelago toscano: la terza da Terracina al Capo di Santa Maria di Leuca: la quarta comprende tutto il litorale dell'isola di Sicilia e delle altre adiacenti: la quinta tutto il litorale Adriatico fino al Capo di Santa Maria di Leuca. L'onorevole Chimirri, nella relazione sul disegno, che divenne la legge dell'11 luglio 1904, prevedeva che difficilmente si sarebbe raggiunto lo scopo che la legge stessa si proponeva: « non sappiamo, così egli scriveva, quanto un sistema così accentrato giovi ad organizzare una classe che, pel genere di vita che conduce, è delle meno inclinate agli organamenti collettivi ».

E chiudeva la sua relazione raccomandando l'approvazione del disegno di legge, ma solo come pieno di buone intenzioni.

Infatti, fino ad ora, non venne costituito alcun sindacato generale, e sono assai scarse le stesse società cooperative di lavoro e di produzione costituite tra i pescatori. Intanto, per parte della società cooperativa della pesca di Porto San Giorgio, si è domandata la esenzione dalle tasse di bollo e registro e dalla imposta di ricchezza mobile.

E poichè tale domanda non venne assecondata, l'onorevole Falconi ha portato la questione avanti la Camera con l'odierna sua interrogazione. Non si è mai messo in dubbio che le concessioni di riserve speciali di pesca e dei sussidi iniziali ed annuali sono dovute soltanto ai sindacati generali; la questione sollevata dall'onorevole Falconi con la sua interrogazione consiste nel vedere se per le esenzioni, dirò così, fiscali spettanti alle singole società, sia o meno condizione imprescindibile la loro riunione in sindacati generali per ciascuna delle cinque zone determinate dalla legge. Tale quesito venne sottoposto tanto al Ministero di agricoltura quanto a quello delle finanze. Il Ministero di agricoltura ha ritenuto che dette esenzioni spettino alle singole società cooperative, anche senza la loro riunione in sindacati generali.

Invece la direzione generale del demanio, la direzione generale delle imposte dirette,